



FNOMCeO
Il Presidente

COMUNICAZIONE

61

PRESIDENTI ORDINI PROVINCIALI
DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI

PRESIDENTI COMMISSIONI PER GLI
ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI

LORO SEDI

Cari Presidenti,

come vi è noto, la Federazione Nazionale ha ritenuto opportuno avviare un approfondimento in sede di Consulta deontologica nazionale per la revisione dell'art. 56 del Codice di Deontologia Medica alla luce dei rilievi già prospettati dall'Antitrust, vista pure la sentenza n. 00167/2016 dello scorso 19 gennaio con la quale il Consiglio di Stato ha accolto l'appello della FNOMCeO annullando il provvedimento di condanna dell'Autorità Garante per la Concorrenza e del Mercato del 4/9/2014.

La Consulta ha licenziato, quindi, una proposta di revisione dell'articolo 56 che è stata sottoposta all'esame del Comitato Centrale lo scorso 28 aprile e che quest'ultimo ha approvato con alcune modifiche.

Il testo dell'art. 56 riformulato è stato posto all'esame del Consiglio Nazionale lo scorso 19 maggio in occasione della riunione tenutasi a Rimini ed è stato approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 3 astenuti.

La revisione dell'articolo ha riguardato sia la semplice posposizione di termini che la riformulazione del testo stesso con l'eliminazione di aggettivazioni. E' stato anche rivisto il comma riguardante la pubblicità comparativa che è stato formulato in positivo rispetto alla precedente stesura e che viene strettamente collegato alla presenza di elementi indicatori certi e condivisi.

Vi invito quindi ad acquisire la nuova formulazione dell'art. 56 che andrà a sostituire quella attuale. (all.to)

I lavori della Consulta deontologica nazionale continueranno al fine di consentire al Comitato Centrale e al Consiglio Nazionale l'eventuale approvazione di quelle modifiche del testo codicistico che possano renderlo più aderente alle esigenze della Professione e soprattutto alla tutela della salute dei cittadini.

Cordiali saluti

Dr.ssa Roberta Chersevani



All.to

CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA

Art. 56

Pubblicità informativa sanitaria

La pubblicità informativa sanitaria del medico e delle strutture sanitarie pubbliche o private, nel perseguire il fine di una scelta libera e consapevole dei servizi professionali, ha per oggetto esclusivamente i titoli professionali e le specializzazioni, l'attività professionale, le caratteristiche del servizio offerto e l'onorario relativo alle prestazioni.

La pubblicità informativa sanitaria, con qualunque mezzo diffusa, rispetta nelle forme e nei contenuti i principi propri della professione medica, dovendo sempre essere veritiera, corretta e funzionale all'oggetto dell'informazione, mai equivoca, ingannevole e denigratoria.

È consentita la pubblicità sanitaria comparativa delle prestazioni mediche e odontoiatriche solo in presenza di indicatori clinici misurabili, certi e condivisi dalla comunità scientifica che ne consentano confronto non ingannevole.

Il medico non diffonde notizie su avanzamenti nella ricerca biomedica e su innovazioni in campo sanitario non ancora validate e accreditate dal punto di vista scientifico, in particolare se tali da alimentare attese infondate e speranze illusorie.

Spetta all'Ordine professionale competente per territorio la potestà di verificare la rispondenza della pubblicità informativa sanitaria alle regole deontologiche del presente Codice e prendere i necessari provvedimenti.